



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione del Sindaco

N° 15 DATA 22.05.2018	OGGETTO: Nomina del Dott. Pietro Rizzo quale consulente del Sindaco, a titolo gratuito
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Maggio, nella sua stanza,

IL SINDACO

Dott. Gioacchino Nicastro

Premesso che:

che a seguito dei risultati elettorali delle elezioni amministrative dell' 11 giugno 2017 è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Casteltermeni il Dott. Gioacchino Nicastro, nato a Casteltermeni il 15.01.1970;

che il Sindaco neoeletto nel suo programma elettorale ha previsto una serie di interventi atti al superamento della grave crisi che da anni attanaglia la comunità castelterminese nel settore della "Trasparenza amministrativa, delle politiche sociali - delle politiche dello sviluppo, prevedendo, inserimenti lavorativi e tirocini formativi, intervenendo nel servizio di raccolta porta a porta al fine di incentivare la percentuale di raccolta differenziata, prevedendo il ritorno ad una gestione pubblica dell'acqua, il rilancio della Miniera Museo Cozzo Disi, maggiore cura dell'ambiente e territorio, nella riqualificazione urbana" tutti interventi indispensabili a riportare allo sviluppo della società castelterminese e a conquistare la fiducia dei cittadini nella politica attraverso la buona amministrazione;

che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale e a tale scopo lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto dotato di adeguata professionalità;

dato atto che l'individuazione dello stesso si fonda su valutazioni di carattere fiduciario ma che comunque la scelta dovrà ricadere su un professionista di indiscussa competenza ed esperienza e professionalità;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R. 38/1994, integrato dall'art. 6 comma 1 della LR. 41/96 e modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 6 del 1997 il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione; dotati di documentata professionalità;
- Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ N2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:
 - a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
 - b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
 - c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
 - d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.
- Che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e che comunque lo stesso, in virtù della competenza ed esperienza, sia di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;
- Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 13 settembre 2013, n. 37544 con la quale si fa rilevare che sebbene l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di

tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico - operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente ;

- Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina di un consulente in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo amministrativo ed in particolare per quanto concerne la parte normativa e contrattualistica del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- Ritenuto che l'incarico può essere conferito al Dott. Pietro Rizzo nato ad Agrigento il 15/04/1953 ed ivi residente in via Acrone n. 43, il quale, come risulta da apposito curriculum vitae, si trova in possesso di professionalità competenza ed esperienza in materia necessarie a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni inerenti l'ambito prima indicato;
- Che l'interessato ha reso la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesa e/o avere.

VISTI:

-lo Statuto Comunale;

-la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

-la legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

-la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i.;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U.E.LL.";

-la L.R. 7/1992 e s.m.i.;

-la L.R. 26/1993 e s.m.i.;


-

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. Di conferire al Dott. Pietro Rizzo, nato ad Agrigento il 15/04/1953, l'incarico, a tempo determinato, di consulente ed esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di l'espletare attività di supporto per quanto concerne la parte normativa e contrattualistica del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
2. L'incarico decorrerà dal 01/06/2018 fino al 31 dicembre 2018 fatta salva la possibilità di un eventuale rinnovo;
3. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
4. L'incarico si intende conferito a titolo gratuito.
5. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di comunicare il presente provvedimento all'interessato;
6. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

7. Di stabilire che il Dott. Rizzo per lo svolgimento dei compiti affidati e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico affidatogli, per il quale non potrà ovviamente compiere alcun atto di gestione, dovendosi esclusivamente limitare a relazionare al Sindaco ed agli assessori.
8. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di posizione organizzativa dell'Ente.



IL SINDACO

Dott. Giacchino Nicastro

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata dal 24 MAG 2018 al
8 GIU 2018..... per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale,

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo pretorio on line
